

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 495216)

LEGGE REGIONALE 02 febbraio 2023, n. 2

**Modifica della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".**

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 dopo le parole: "*lavori di tipo*" sono inserite le seguenti: "*agricolo e*".

**Art. 2****Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".**

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 è così sostituito:

**"Art. 3***Albo delle imprese agromeccaniche.*

1. *Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui all'articolo 1, la Giunta regionale istituisce l'albo delle imprese agromeccaniche alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente e ne definisce le modalità per l'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione.*

2. *Ai fini dell'iscrizione all'albo, le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti:*

*a) utilizzare macchinari e attrezzature idonee alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e comunitarie;*

*b) applicare il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche;*

*c) avere sede legale o operativa nel territorio regionale;*

*d) per le sole imprese che esercitano l'attività agricola, agroalimentare o forestale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.", essere iscritte all'Anagrafe del Settore Primario ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia di politiche agricole";*

*e) avere una posizione previdenziale regolare e rispettare la disciplina antimafia."*

**Art. 3****Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".**

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 è così sostituito:

*"Art. 4**Sostegno alle imprese agromeccaniche.*

- 1. Per sostenere l'ammodernamento delle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può concedere contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature.*
- 2. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere contributi per interventi di formazione ed aggiornamento professionale del personale delle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 con particolare riferimento per quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro.*
- 3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo ammontare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.*
- 4. La Giunta regionale, nella definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, può prevedere delle forme di premialità per le imprese agromeccaniche che abbiano sistemi di certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, secondo le norme internazionali e nazionali vigenti e di salvaguardia dei prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge."*

**Art. 4****Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".**

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 è inserito il seguente articolo:

*"Art.4 bis**Norma finanziaria.*

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, in euro 250.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 300.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.*
- 2. Le risorse per interventi di formazione ed aggiornamento professionale previste a valere sul "PR Veneto FSE+ 2021-2027" oggetto di approvazione con decisione di esecuzione della Commissione europea datata 1° agosto 2022, sono destinate anche a valere per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, per una quantificazione massima su base annua di euro 150.000,00."*

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 febbraio 2023

Luca Zaia

---

**INDICE**

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".

## Dati informativi concernenti la legge regionale 2 febbraio 2023, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Nota agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 8 giugno 2022, dove ha acquisito il n. 146 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rigo, Cecchetto, Finco e Dolfin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 settembre 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 gennaio 2023, n. 2.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le imprese agromeccaniche, fornendo prestazioni con mezzi meccanici a terzi, svolgono un ruolo di rilevante importanza poiché esercitano azioni finalizzate a:

- cura e sviluppo di un ciclo biologico, o di una sua fase necessaria, ponendosi in relazione con le capacità produttive più propriamente agricole;
- sistemazione o manutenzione dei fondi agricoli o silvicoli e del verde, con ciò assumendo funzioni di valorizzazione del territorio rurale, anche al fine di una conservazione o ripristino del patrimonio paesaggistico;
- messa in sicurezza dei prodotti raccolti, qualificandosi in tal modo come soggetti attivi partecipi del sistema che deve assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela dei consumatori, anche in merito alla provenienza dei prodotti.

L'attività agromeccanica può anche sostanzarsi nel semplice conferimento dei prodotti a centri di stoccaggio o trasformazione, configurandosi in tale ipotesi come attività di trasporto ma solo a condizione che a provvedere al trasporto sia il medesimo soggetto che ha realizzato la raccolta.

Ciò che contraddistingue le imprese agromeccaniche è l'utilizzo di macchinari ad alta innovazione tecnologica e specializzazione produttiva; esse si pongono in un rapporto di intensa collaborazione con le aziende agricole, ed in particolare con quelle che richiedono tipologie di lavorazioni ad alta specificità, per le quali, appunto, esse risultano meglio attrezzate.

Le imprese agromeccaniche svolgono quindi una funzione di rilievo in agricoltura poiché alleviano le imprese agricole dagli onerosi investimenti fissi in macchinari, il cui utilizzo sarebbe circoscritto solo ad alcune lavorazioni agricole, che si concentrano talvolta in periodi ristretti dell'anno, e quindi con uso temporalmente limitato. Le imprese contoterziste possono, al contrario, ottimizzare lo sfruttamento delle macchine attraverso il loro utilizzo intensivo.

Parallelamente all'evoluzione e alla maturazione del settore primario, la fornitura di servizi da parte dei contoterzisti è in espansione, ed è passata dalle originarie operazioni di aratura e raccolta, circoscritte ad alcuni prodotti specifici, alla realizzazione di quasi tutte le operazioni colturali, fino alla assunzione della gestione della terra nel suo complesso. Riguardo a quest'ultimo aspetto, ad oggi vi sono imprese agromeccaniche che gestiscono le aziende al 100% nella raccolta (trebbiatura e trinciatura), al 60/70% nelle lavorazioni del terreno e nella semina, occupando spazi anche nelle colture specializzate (frutticolo, orticolo e viticolo) garantendo professionalità, sicurezza ed uso intelligente delle macchine. Negli ultimi anni, le imprese agromeccaniche non hanno solo potenziato la loro attività ma stanno diventando una realtà sempre più consistente: in Veneto vi sono 1.500 imprese iscritte in CCIAA con codice Ateco 01.61.00, più di 10.000 trattori ad alta potenza immatricolati, oltre 1.000 grosse macchine da raccolta (Trince e mietitrebbie) e circa 5.000 occupati nel settore.

Considerando i settori ad alta tecnologia come uno dei drivers principali della competitività e della crescita economica, con la presente proposta di legge si intende modificare la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 “Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica” al fine di sostenere l'innovazione tecnologica propria delle imprese agromeccaniche:

- l'articolo 1 specifica che l'ambito in cui operano le imprese agromeccaniche è quello agricolo;
- l'articolo 2 prevede l'istituzione dell'albo delle imprese agromeccaniche e modifica i requisiti che esse devono possedere per poter essere iscritte all'albo;

- l'articolo 3 introduce un sostegno alle imprese agromeccaniche prevedendo che la Regione, al fine di sostenere l'ammodernamento delle imprese agromeccaniche iscritte all'albo, possa concedere contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature. La Regione può altresì concedere contributi alle imprese agromeccaniche per interventi di formazione del personale;
- l'articolo 4 inserisce la norma finanziaria.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 28 settembre 2022 ha approvato a maggioranza e con modifiche rispetto al testo originario il progetto di legge regionale n. 146 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Dolfin, Cecchetto, Pan con delega Rigo, Possamai Gianpiero, Puppato); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello); Misto (Lorenzoni).  
Nessun voto contrario.”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Ringrazio il relatore Rigo per la proposta di legge. Chiaramente condividiamo l'emendamento per quanto riguarda l'aver incluso tutte quelle che possono essere le aziende di natura agro meccanica, quindi non solo quelle che erano iscritte al Registro (solo le imprese del settore primario), come in precedenza previsto all'interno della legge, perché questo permette, come ci era stato sollecitato anche da alcune note di Coldiretti, di capire, per esempio, che per legge la gamma di imprese di natura agro meccanica è più ampia rispetto a quelle che erano previste. C'era anche un emendamento della consigliera Guarda semplificativo rispetto a questo, che avevamo sottoscritto come Consiglieri della Terza Commissione, ma questo è più preciso da un punto di vista tecnico.

L'aspetto sopra citato è sicuramente il più importante e permette a tutte le imprese che svolgono attività agro meccanica di poter accedere a finanziamenti specifici.

Ci sono, però, degli elementi, che avevamo sollecitato già in fase di dibattito, che continuano per noi ad essere importanti. Convidiamo che si tratti di aziende che investono molto in ricerca ed innovazione in una logica di sostenibilità ambientale e andrebbero fatte conoscere di più. Nello stesso tempo, proprio per questo, quando andiamo a vedere ciò che è previsto dall'articolo 3 pensiamo che sarebbe utile il poter mettere all'interno della legge non solo come premialità, ma come criterio di iscrizione, la certificazione perlomeno di prodotto. Tale proposta permetterebbe di dare al registro un valore qualitativo reale.

Guardando sempre all'aspetto qualitativo c'è un elemento che emerge che è quello del caporalato. Sulla lotta al caporalato c'è un grande lavoro da parte delle associazioni agricole. L'illegalità nella gestione del personale lede anche economicamente il sistema sano Veneto. Per questo motivo l'Osservatorio regionale per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa si sta impegnando e per questo abbiamo presentato degli emendamenti che vogliono premiare le aziende che con fatica si stanno impegnando per sconfiggere chi usa pratiche illegali/sleali.

In sintesi la legge, per quanto ci riguarda, è sicuramente una legge propositiva. È una legge che va incontro a quello che è il sistema dell'agro meccanica, che finalmente apre a tutte le aziende che hanno questo tipo di attività come natura. Ci sono, però, degli elementi che secondo noi non rispondono alla creazione di una rete di eccellenza e di qualità – lotta al caporalato, certificazione – e che fanno venire meno anche gli obiettivi ben descritti nella relazione. Non si tratta di appesantimenti burocratici, ma di voler realmente dare peso alle eccellenze venete.”.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, riconoscendo l'importante ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione dei sistemi agricoli regionali, interviene con la presente legge per la qualificazione dell'esercizio dell'attività agromeccanica nel territorio regionale al fine di:

- a) favorire l'uso multifunzionale delle macchine agricole, incrementandone l'uso per lavori di tipo *agricolo e ambientale* e di manutenzione del territorio;
- b) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, nonché della loro idoneità ad assicurare prestazioni con un adeguato tasso tecnico professionale;
- c) promuovere il lavoro autonomo e la creazione di piccole imprese in ambito rurale.”.

### 4. Strutture di riferimento

- Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese
- Direzione formazione e istruzione